

SCHEMA DI CAPITOLATO GENERALE

(avente ad oggetto l'assegnazione in uso pluriennale dell'**Alpe Pedruna** ricompresa nel dominio collettivo del Comune di Grosio)

PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante del contratto stipulato in data tra il **Comune di Grosio** e il titolare/legale rappresentante dell'impresa/società/cooperativa agricola e disciplina l'attività d'alpeggio nell'**Alpe Pedruna** ricompresa nel dominio collettivo del Comune di Grosio, per il periodo 2025-2030.

Gli immobili oggetto di assegnazione in uso sono elencati nel contratto di assegnazione in uso.

Art. 1 CONSEGNA, RICONSEGNA E VIGILANZA

All'inizio della assegnazione in uso, così come alla scadenza dello stesso, sarà redatto a cura del Comune e in contraddittorio con l'assegnatario, rispettivamente **un verbale di consegna** e un **verbale di riconsegna** della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà del Comune, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata all'assegnatario.

Ad integrazione dei divieti già previsti dal presente capitolato, per esigenze di sicurezza o gestionali in occasione della consegna potranno essere stabiliti nuovi divieti, applicando per gli stessi una sanzione da € 100,00 a 200,00 cadauno. In tale sede potranno altresì essere meglio definite le manutenzioni ordinarie a carico dell'assegnatario, quantificando il loro costo nel caso in cui per inadempienza il comune dovesse sostituirsi all'assegnatario nella loro esecuzione.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che l'assegnatario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dal Comune.

Ogni anno, all'inizio, durante e alla fine della monticazione, a cura del personale incaricato dal Comune e in contraddittorio con l'assegnatario, potranno essere effettuati sopralluoghi per verificare il corretto utilizzo ed i risultati conseguiti nella gestione dei beni assegnati in uso in relazione al contratto ed al presente capitolato, nonché per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel contratto, nel capitolato e nel verbale di consegna, nonché degli impegni gestionali formulati in sede di gara, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto.

Art. 2 DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO

Il bestiame monticato deve essere presente nell'alpeggio per almeno 60 giorni, dal 1° luglio al 31 agosto.

Lo spostamento di queste date potrà essere autorizzato dal Comune in caso di andamento stagionale anomalo o per esigenze dell'allevatore debitamente motivate.

Il caricatore è tenuto a garantire un carico minimo di 30 UBA, comprendenti almeno 10 vacche da latte in lattazione. Di queste, almeno il 60% delle UBA e almeno il 60% delle vacche da latte devono essere di proprietà del caricatore.

(salvo impegno all'incremento del carico di bestiame fino al 10% assunto con la proposta di gestione)

Le Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) sono calcolate applicando la seguente tabella di conversione:

Tipo animale	UBA per capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

Per garantire la buona conservazione del pascolo, l'assegnatario dovrà rispettare il carico minimo stabilito, con una tolleranza in aumento fino al 30%, calcolata sulla base delle U.B.A. effettivamente monticate e delle giornate di pascolo, purché non si verifichino problemi di sovra-pascolamento.

Un incremento superiore a tale quota sarà consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del Comune.

In caso di sovra-pascolamento o stagioni anomale il Comune potrà limitare il carico consentito e chiedere la sospensione delle attività di pascolo per una parte dei capi monticati.

Il Comune si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno e al quale l'assegnatario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Non sarà ammesso un carico inferiore al minimo stabilito, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico minimo, l'assegnatario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo annuale di assegnazione e il comune potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. Il conduttore dovrà praticare per il bestiame bovino il pascolo turnato, con l'uso di recinzioni mobili, almeno nelle zone di pascolo "grasso" o più produttivo.

L'integrazione alimentare, ove autorizzata dai disciplinari di produzione, dovrà essere contenuta allo stretto necessario. Il Comune si riserva di applicare penalità qualora il bestiame presente in alpeggio, anche in relazione alle pratiche di allevamento adottate, non garantisca un razionale pascolamento delle superfici.

Art. 3 MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico dell'assegnatario, così come ogni altra riparazione riguardante gli impianti e i servizi. In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti delle loro munizioni, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla scoperta della rottura o avaria), il ripristino della funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio e ogni altra riparazione o manutenzione rientrante tra quelle ordinarie.

All'assegnatario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono concordate con il Comune sulla base della proposta gestionale.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'assegnatario che, entro **quindici giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Comune da intendersi come tassative.

Il Comune si sostituirà all'assegnatario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'assegnatario. Qualora ciò non avvenga il Comune potrà procedere alla revoca dell'assegnazione in uso con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 11.

Il Comune potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo all'assegnatario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra il Comune e l'assegnatario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Comune in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico dell'assegnatario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in uso e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell'assegnatario sono a carico dello stesso.

Art. 4 MIGLIORIE E CONTRIBUTI

Il Comune ha facoltà, anche durante il periodo dell'assegnazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'assegnatario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all'assegnatario con lettera con almeno 15 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del corrispettivo di assegnazione in uso della malga.

Tutte le migliorie eseguite dall'assegnatario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

L'assegnatario che ottenga aiuti pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo dovrà informare il concedente.

In ogni caso, l'ottenimento da parte dell'assegnatario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per il Comune ai fini di un eventuale prolungamento della durata dell'assegnazione in uso.

Al termine del contratto di assegnazione in uso non è dovuto dal Comune alcun indennizzo o compenso all'assegnatario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso dell'utilizzo se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione, l'assegnatario a semplice richiesta del Comune avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese.

Art. 5 RIDUZIONI DEL CORRISPETTIVO DI ASSEGNAZIONE IN USO

Previa autorizzazione del Comune l'assegnatario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o a effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale dell'attività d'alpeggio, portando il costo al netto di IVA in detrazione dal corrispettivo, per un importo annuo non superiore al corrispettivo di aggiudicazione.

Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in disponibilità al Comune.

Entro il 30 settembre di ogni anno, **pena l'esclusione dei benefici di riduzione**, dovranno essere inoltrate al Comune le fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o gli interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 6 ONERI GENERALI A CARICO DELL'ASSEGATARIO

Personale

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare dell'assegnazione in uso e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda assegnataria.

L'assegnatario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto dell'assegnazione in uso di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Il personale presente in malga, dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato ed all'impegno connesso con il buon svolgimento delle attività casearie.

Durante il lavoro dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche previste per il lavoro in agricoltura (D.Lgs. 81/2008) ed il personale dovrà essere munito degli idonei strumenti di lavoro e di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il Comune si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata dell'assegnazione in uso, la presenza e validità della documentazione richiesta.

Danneggiamenti

Ogni anno alla ripresa della stagione di pascolo il conduttore è tenuto a segnalare al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e/o le superfici. Analogamente qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete all'assegnatario, andrà segnalata immediatamente al Comune.

Durante il periodo di esecutività del contratto, l'assegnatario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'assegnatario deve avvisare immediatamente il Comune, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Altri adempimenti

L'assegnatario è tenuto a:

- conservare i confini ed i limiti delle alpi-malge pascolive con le relative attività solite sin qui praticate, non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso al Comune di qualsiasi fatto che desse luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse del Comune;
- favorire, per il raggiungimento del carico ottimale, la monticazione del bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del Comune di Grosio o in subordine quello proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana; Il prezzo che si praticherà annualmente per il bestiame conferito dai comunalisti non potrà superare il costo medio a paga - U.B.A., dato da corrispettivo di aggiudicazione/n° paghe -U.B.A. – carico minimo da garantire;
- comunicare al Comune prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia e la data della monticazione.
- effettuare la transumanza percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui;
- ottenere il preventivo assenso del Comune per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari; l'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in uso, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e indicare chiaramente che gli immobili appartengono al dominio collettivo di Grosio;
- consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli;
- essere sempre disponibile a dare al Comune informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti;
- tenere aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi tutti gli animali monticati indicando per ognuno il relativo numero di matricola, la categoria, il proprietario, la data di carico e scarico. Il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in malga ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale

incaricato dal Comune o di qualunque organo ufficiale di vigilanza;

L'assegnatario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti del Comune nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quando anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo assegnato in uso.

L'assegnatario a fine del periodo di assegnazione in uso dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni di manutenzione salvo la normale usura; **i locali per uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà dell'assegnatario almeno un mese prima della scadenza dell'assegnazione in uso.**

Art. 7 ONERI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'ALPEGGIO

Lavorazione del latte

- a) Il personale addetto alle attività casearie, in conformità al Reg. CE 852/04 dovrà essere in possesso di formazione igienico sanitaria sostitutiva del libretto sanitario.
- b) Ove possibile andrà praticata la mungitura meccanica con sistemi mobili autotrasportati evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette.
- c) Il latte derivante dalla mungitura dovrà essere interamente trasformato presso le strutture di caseificazione appositamente realizzate e presenti in malga.
- d) L'intero ciclo di lavorazione del latte e di prodotti derivati (crema di latte, burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita secondo le regole dell'arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie applicate agli alpeggi comunque applicando sempre il metodo dell'HACCP; per la produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.
- e) Ai fini del conseguimento di produzioni di elevata qualità l'utilizzo di innesti per la caseificazione deve essere limitato a quelli naturali autoprodotti; s'intende escluso qualsiasi impiego di sostanze antibiotiche e conservanti (tranne il sale).
- f) Il Comune si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienici sanitari, qualora lo ritenesse opportuno.
- g) I prodotti derivanti dalla trasformazione del latte in alpe-malga dovranno essere possibilmente venduti sul posto.
- h) I prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione).
- i) I locali destinati al deposito e alla lavorazione del latte dovranno essere puliti giornalmente adottando tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori condizioni igienico-sanitarie.

Utilizzo del pascolo

- j) la gestione del pascolo dovrà essere attuata nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20 luglio 2007 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
- k) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo, d'intesa con il Comune dovrà essere predisposto, entro il primo anno di assegnazione uno specifico piano di pascolo che preveda la suddivisione in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. Il piano di pascolo dovrà prevedere anche il controllo della flora infestante, la gestione dei punti di abbeverata, e la gestione delle deiezioni.
- l) La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e smontate completamente al termine del periodo pascolivo. Tali installazioni non dovranno essere fonte di pericolo per eventuali passanti e la responsabilità derivante da eventuali incidenti causati dalle strutture stesse è totalmente in capo all'assegnatario. Non è consentito impedire o limitare il transito su strade destinate al passaggio di mezzi agricoli, automezzi o bestiame e dovrà essere rispettata la distanza di 1 mt dal margine delle strade comunali e delle piste forestali. È consentito limitare il transito sugli altri tipi di sentieri. In tutti questi casi è obbligatorio l'utilizzo di strumenti atti a segnalare il pericolo di recinzione elettrificata e a consentire il transito delle persone e/o mezzi con l'impiego di porte con maniglie mobili.
- m) Non è consentito impedire o limitare l'accesso ai punti d'abbeveraggio, quando questi siano indispensabili per l'abbeveraggio sui lotti confinanti.
- n) La presenza di recinzioni elettrificate antipredazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.
- o) Tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba, ricorrendo anche all'impiego di diverse tipologie di animali (bovini, caprini, ovini ed equini), che possono svolgere una selezione differenziata delle specie vegetali in relazione alle caratteristiche del

pascolo stesso.

- p) Il pascolamento dovrà essere effettuato per sezioni, come previsto dal piano di gestione del pascolo, formate tenendo conto dell'altitudine, della fertilità, del tempo di maturazione dell'erba, in modo da poter utilizzare il foraggio al momento più opportuno, senza comportarvi un eccesso o un difetto di carico, utilizzando ove possibile recinti mobili spostati ogni due o tre giorni in zone contigue in modo che le superfici sottoposte ad ingrasso nello stesso anno costituiscano un unico comprensorio.
- q) Il conduttore dovrà spostare le zone di mandatura nei tratti di alpe-malga ai quali più difficilmente potrà essere esteso il beneficio degli ingrassi (nel rispetto e secondo le indicazioni fornite dal piano di pascolamento) e tenerle ripulite da accumuli di deiezioni avendo particolare cura di evitare l'insorgenza di flora ammoniacale. In particolare il letame prodotto nei parchi mobili sarà trasportato e distribuito a cura del conduttore, sulle porzioni di pascolo designate ad essere concimate nell'annata. Nei 10 giorni successivi alla chiusura dell'alpeggio, tutto il letame residuo nei parchi, sulle piazzole, negli stalloni o tettoie, dovrà essere raccolto e sparso uniformemente in giusta misura sulle porzioni di pascolo designate ad essere concimate nell'annata. Eventuali accumuli di letame che si trovassero sull'alpe-malga successivamente i dieci giorni dalla demonticazione verranno fatti spargere a spese del conduttore.
- r) Allo scopo di evitare l'insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale, il conduttore dovrà provvedere a sfalcare/estirpare le specie infestanti presenti, sia erbacee che arbustive, prima della fioritura, in modo particolare nei grassi circostanti le baite.

Gestione del bestiame

- s) I bovini e gli ovicapri dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una mandria /gregge unica o divisa in due o tre gruppi.
- t) Il pascolo degli ovi-capri è subordinato alle esigenze dei bovini, pertanto i greggi dovranno pascolare soprattutto nelle porzioni dell'alpe-malga ove risulta difficoltoso o impossibile il pascolo dei bovini al fine di consumare lo strato di erbe seccaginose ad alto rischio di incendio e di impermeabilizzazione del suolo e favorire la presenza di tetraonidi (salvo specifiche attività finalizzate al recupero del pascolo destinato ai bovini).
- u) Al gregge è consentito, prima dell'abbandono definitivo dell'alpe-malga effettuare il pascolamento dei ricacci nelle superfici pascolive solitamente riservate ai bovini.
- v) Gli ovini ed i capri dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate.
- w) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati.
- x) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino; In ogni caso i suini dovranno essere confinati in recinti adeguati che impediscano il contatto con i cinghiali selvatici e dovranno essere rispettate eventuali disposizioni specifiche più restrittive emanate dalle autorità sanitarie in relazione all'emergenza legata alla Peste Suina Africana (P.S.A.).
- y) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi e non devono costituire pericolo per eventuali persone in transito.
- z) L'assegnatario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato, garantendone la presenza costante per ogni gruppo di bestiame.

Rispetto delle norme sanitarie

L'assegnatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose; in particolare dovrà:

- presentare al Comune in cui ricade l'alpe/malga entro 1 (un) giorno dall'inizio del periodo di monticazione, copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascolidi destinazione (Mod.7 Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali);
- non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, né bestiame bovino non iscritto alla anagrafe bovina e ovi-caprino sprovvisto dei contrassegni auricolari, pena denuncia alla Autorità sanitaria;
- provvedere affinché tutti gli animali monticati siano effettivamente identificabili (marche auricolari per bovini e ovicapri, microchip per equidi);
- usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio e tenere l'apposito registro dei trattamenti antibiotici;
- denunciare immediatamente al Sindaco e all'Autorità sanitaria preposta lo sviluppo di malattie contagiose o la morte di animali, sia pure per caso fortuito e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria.

Le carni di tali animali deceduti in alpe/malga non potranno essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario.

Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, l'assegnatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. In attesa di sopralluogo da parte dell'autorità preposta gli animali feriti andranno riuniti, contati, esaminati e curati nel più breve tempo possibile. Gli animali ritrovati morti non dovranno essere spostati e le tracce non dovranno essere confuse.

L'assegnatario dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni riguardanti il rispetto delle aree di salvaguardia delle captazioni

superficiali e sotterranee ad uso potabile contenute nel Regolamento delle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, previsto dall'articolo 52, comma 1, lett. c), della L.R. 26/2003.

Art. 8 OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'assegnatario è fatto espresso obbligo di:

1. provvedere, entro venti giorni dalla demonticazione, alla rottura delle mete sulla superficie assegnata;
2. effettuare la ripulitura delle canalette di sgrondo della viabilità di servizio dell'alpe;
3. effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, fossi di drenaggio, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
4. effettuare la manutenzione periodica (almeno stagionale) di: stufe a legna e focolari, compreso la pulizia delle canne fumarie, impianti fotovoltaici e di potabilizzazione compresa la sostituzione della lampada di debatterizzazione;
5. effettuare fine stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulitura di pozzetti di scarico del caseificio, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro;
6. effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura ed il taglio del cespugliame presente nei grassi ed attorno ai fabbricati;
7. arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione;
8. pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucciarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
9. impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso nonché da eventuali sorgenti destinate a confluire in acquedotti per un raggio di almeno 30 m.;
10. provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucciato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale del Comune ed in genere nelle zone più magre;
11. provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati e dei ponticelli che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve;
12. riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
13. mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica;
14. garantire dove è possibile l'apprestamento di un locale adeguato per la sosta e il ricovero di fortuna accessibile dall'esterno e dotato di sufficiente legna di scorta.

Art. 9 DIVIETI

Nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

1. nei comparti pascolivi destinati ai bovini, introdurre ovini e caprini incustoditi prima della monticazione dei bovini stessi;
2. costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;
3. immettere nei pascoli assegnati capi in un numero superiore a quello consentito;
4. fare uso del fuoco nelle aree assegnate;
5. asportare le deiezioni prodotte dal bestiame, che devono invece restare acquisite al pascolo come fertilizzante naturale;
6. cedere ad altri i fondi assegnati (subconcessione);
7. effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
8. sbarrare, con sistemi fissi, strade, viabilità agro-silvo-pastorale e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo; è del pari vietata ogni alterazione del regime delle acque non prevista dal disciplinare;
9. utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
10. tagliare alberi senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune; è invece consentita l'eliminazione di arbusti e cespugli suffruticosi quali rododendri, ginepri e brughi se finalizzata al mantenimento del pascolo, come prevede l'art. 64 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5;
11. condurre capi nelle pertinenze di baite (aree non comprese nel demanio collettivo);
12. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti;
13. aprire nuove strade di accesso o interne senza il permesso del Comune e il nulla osta della Autorità forestale;
14. consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione del Comune;
15. qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;

16. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 30 m. attorno alle baite adibite a ricovero del personale o utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
17. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
18. il pascolo primaverile e autunnale al di fuori del periodo consentito;
19. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
20. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in affitto, anche gratuitamente, senza autorizzazione del Comune;
21. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto del Comune;
22. organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo o arrechino danni all'ambiente;
23. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art. 10 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico dell'assegnatario;
- b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature dell'affittuario;
- c) collaborare con l'assegnatario per la predisposizione del piano di pascolo pluriennale;
- d) disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio dell'alpe.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del contratto e del capitolato, il Comune, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a suo insindacabile giudizio.

Articolo	Infrazione	Importo penalità *
Art. 6 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore	Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: corrispettivo offerto *2/punti di aggiudicazione (Tab. A2 del bando) x il n° dei punti assegnati all'impegno non adempiuto. Minimo € 200 per ogni impegno non adempiuto.
Art. 5 del Contratto	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.	Pagamento degli interessi di mora trattenuti dal deposito cauzionale.
Art. 1 del Capitolato	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile del Comune.
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 30%. U.B. inferiori o pari al 50% del carico minimo o mancata monticazione.	Per ogni U.B.A. penalità data da: corrispettivo di aggiudicazione/n° U.B.A. carico minimo. Incameramento di parte o della totalità del deposito cauzionale
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00); oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
Art. 4 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione al comune per domanda di contributi / Mancata comunicazione della assegnazione di contributi.	€ 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione; € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell'ottenimento.
Art. 6 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Registro d'alpeggio non aggiornato/mancanza del registro d'alpeggio	Da € 50 (cinquanta) a € 100 (cento)
	Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario.	€ 100 (cento/00)
	Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine assegnazione.	
Artt. 7 del Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità, oltre al rimborso delle spese per la eventuale esecuzione d'ufficio delle opere.
Artt. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 200 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per iscritto e l'assegnatario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino PagoPA, il corrispettivo delle penalità, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà **rivalersi sul** deposito cauzionale la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'assegnatario.

..... li

Per il Comune di Grosio Sig.

Per l'assegnatario Sig.